



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Opificio delle Pietre Dure
Firenze

DECRETO N° 119 del 20/12/2011

IL SOPRINTENDENTE

Vista la Legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante l'istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 9;

Vista la Legge 5 febbraio 1994 n. 10 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 27 febbraio 2004, con il quale è istituita, quale sezione distaccata della Scuola di Alta Formazione operante presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna;

Visto il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008, recante il regolamento di organizzazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;

Visti i regolamenti attuativi dell'art. 29 commi 7, 8 e 9 del Codice, emanati con Decreti Ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 - concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e - n. 87, concernente la definizione dei criteri di insegnamento del restauro di beni culturali;

Ritenuto opportuno riattivare i corsi di formazione per restauratore di beni culturali, in piena conformità al nuovo modello formativo disciplinato dalle predette disposizioni;

Preso atto del parere del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici espresso nella seduta del 15 marzo 2010;

Visto il Decreto Soprintendentizio n. 1355, del 14/04/2011, recante il "Regolamento della Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze";

Visto il verbale del Comitato di gestione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze del 21/12/2011;

Tenuto conto dell'approvazione delle modifiche del Regolamento di cui in premessa da parte del Comitato di gestione nelle sedute del 21/12/2011;

DECRETA:

Agli Artt. 5 e 13 del Decreto Soprintendentizio n. 1355, del 14/04/2011, di approvazione del "Regolamento della Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze", sono apportate le seguenti modifiche.

IL SOPRINTENDENTE ad interim
CRISTINA ACIDINI

a) all'art. 5:

1) al comma 2 dopo le parole «Gli incarichi di docenza sono conferiti» sono inserite le seguenti
«, per ogni anno accademico con decreto Soprintendentizio,»;

b) all'art. 13:

1) al comma 1 le parole «Direttore della Scuola» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «Consiglio Didattico»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di altra Università verrà effettuato mediante delibera del Consiglio didattico dopo che saranno stati verificati i contenuti delle attività formative svolte e la loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi didattici del Corso. Le domande di riconoscimento dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Il riconoscimento dei CF maturati dagli studenti all'atto dell'iscrizione ai Corsi quinquennali a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei beni culturali" è certificato in base ai seguenti punti:

- a. i crediti formativi devono corrispondere a comparabili discipline tra vecchio e nuovo ordinamento, verificabili da puntuale esame dei programmi di insegnamento;
 - b. sarà verificata l'afferenza della disciplina per la quale si presentano i CF acquisiti al PFP di riferimento;
 - c. sarà definito il tetto massimo dei crediti che potranno essere riconosciuti con ulteriore vincolo di tetto per aree (storica, scientifica, tecnica);
 - d. i CF acquisiti attraverso l'attività di laboratorio potranno essere attribuiti anche attraverso specifiche prove di verifica, rispettando il criterio della propedeuticità rispetto alle annualità;
 - e. la valutazione dei CF spetta al Consiglio didattico di ogni SAF che nel pieno rispetto di quanto sopra indicato valuta le singole situazioni in base ai propri obiettivi didattici.
-